Risarcimento del danno quando paga il comune?



***Risarcimento del danno quando paga il comune*?Con riferimento ad un incidente occorso ad un motociclista, causato dalla presenza di terriccio e materiale alluvionale sul manto stradale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 287 del 13/01/2015 è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, sancendo l'applicabilità al caso *de quo*, e a quelli ad esso assimilabili, della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. per l'Ente proprietario o concessionario.**

Risarcimento del danno quando paga il comune? L’art. 2051

L’articolo in parola prevede che “*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che si provi il caso fortuito*” a voler con ciò significare che “*il custode, ossia colui che si trovi nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia, risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e fatto dannoso, senza che rilevi la sua condotta o l’osservanza da parte sua, di un obbligo di vigilanza sulla cosa stessa giacché la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario*”.

Risarcimento del danno quando paga il comune? La corte di Cassazione

La Suprema Corte ha difatti precisato che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura e allo stato di manutenzione della strada, a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, ovvero all’Ente proprietario o concessionario della strada, fatta salva l’ipotesi in cui si accerti che l’utente danneggiato avrebbe potuto percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza del *bonus pater familiae*, la situazione di pericolo.

Risarcimento del danno quando paga il comune? L’azione giudiziale

Pertanto, chi intende agire per il risarcimento del danno da insidia stradale ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e il difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del conducente il veicolo (In tal senso anche le Sent. Cass. n. 22528/2014 e Cass. 18162/2014).

Risarcimento del danno quando paga il comune? E’ responsabile non solo il comune

Alla luce del succitato indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi, con particolare riguardo ai danni causati dalla mancata o inesatta manutenzione stradale può essere cristallizzato il principio secondo cui, rivestendo l’Ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico lo status di custode, dovendo sorvegliare, controllare e migliorare le condizioni di fruibilità, risponderà dei danni subiti dagli utenti della strada, anche nell’ipotesi in cui non abbia segnalato adeguatamente le condizioni di pericolo.

L’Ente proprietario o concessionario di una strada sarà altresì responsabile ex art. 2051 c.c. salvo che provi di non

aver potuto far nulla per evitare il danno a causa dell’improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo imputabile ad un terzo.

Avv. Cristiano Cominotto

Avv. Raffaele Moretti

AL Assistenza Legale

Risarcimento del danno quando paga il comune?

Risarcimento del danno quando paga il comune? Indice articolo

Risarcimento del danno quando paga il comune? L’art. 2051

Risarcimento del danno quando paga il comune? La corte di Cassazione

Risarcimento del danno quando paga il comune? L’azione giudiziale

Risarcimento del danno quando paga il comune? E’ responsabile non solo il comune

Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3



CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi



fanpage.it

PANORAMA













Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci
□
□
□
□
☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia